

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora
Consigliera federale
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Procedura di consultazione abbreviata concernente la modifica della Legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF)

Gentile signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandoLa per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, con la presente Le rendiamo note le nostre osservazioni.

Preliminarmente ci preme sottolineare che la vigente legge è entrata in vigore il 1° febbraio 2013, dopo non pochi dibattiti a livello di Camere federali. Una riforma, come quella prospettata, su un tema tanto importante e discusso, avrebbe dovuto, a nostro giudizio, soggiacere non ad una consultazione mediante procedura abbreviata, bensì mediante procedura ordinaria. Questo avrebbe permesso un maggior approfondimento di tutte le implicazioni delle modifiche poste in consultazione.

Nel rapporto esplicativo si evidenzia che quest'esigenza di emendamento è da ricercare nel fatto che la Svizzera possa essere ammessa alla seconda peer review.

In tale ambito già in un comunicato stampa del 18 luglio 2012 il DFF indicava che *"il Consiglio dell'OCSE ha approvato ieri all'unanimità a Parigi il nuovo commento dell'articolo 26 del modello di convenzione relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale. Le domande raggruppate fanno ora parte dello standard. Su mandato del Consiglio federale anche il rappresentante della Svizzera ha acconsentito a questa modifica.*

Nell'ambito di tale comunicato stampa il DFF evidenziava inoltre che *i lavori di attuazione della Svizzera per la seconda fase della peer review proseguono. Indipendentemente dalla recente decisione del Consiglio dell'OCSE, i lavori di attuazione della Svizzera per la seconda fase della valutazione dei Paesi (peer review) del Forum Globale proseguono. Nel 2011 la Svizzera ha superato la prima fase. Per poter essere ammessa alla seconda fase della peer review deve essere pienamente soddisfatto uno dei seguenti punti: autorizzazione della trasmissione di dati in casi eccezionali senza informare la persona interessata, allestimento della trasparenza nelle azioni al portatore oppure numero sufficiente di CDI che prescrivono l'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE. Questa situazione dovrebbe essere realizzata al più presto nel 2013*".

Nella risposta ad un'interpellanza urgente (cfr. Interpellanza urgente del gruppo PPD-PEV del 5 giugno 2013, nr. 13.3991 Piazza finanziaria svizzera sotto pressione) il Consiglio federale ha ribadito i concetti di cui sopra, evidenziando che *"nel quadro delle convenzioni per evitare la doppia imposizione lo standard sarà considerato attuato quando la Svizzera avrà concluso con i suoi principali partner economici clausole conformi in materia di assistenza amministrativa e la rete delle convenzioni sarà stata in gran parte adeguata. Per la valutazione non sono stati indicati numeri. La Svizzera dovrà procedere alla revisione di gran parte della sua rete di convenzioni, che conta oltre 90 accordi, ed estenderla a tutti i suoi principali partner. Fino ad oggi il nostro Paese ha firmato 39 convenzioni interamente conformi allo standard (e in particolare alle condizioni di cui al punto i), 30 delle quali sono già in vigore. Inoltre la Svizzera sta per concludere accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) conformi allo standard OCSE ed equivalenti alle CDI, con giurisdizioni per le quali non è prevista una CDI. Gli altri Stati vengono valutati in base agli stessi criteri. Alcuni Paesi, come l'Austria e il Lussemburgo, hanno potuto effettivamente accedere alla seconda fase della valutazione tra pari nonostante al momento dell'ammissione a questa fase avessero concluso un numero inferiore di accordi conformi allo standard rispetto alla Svizzera*".

A tal proposito si è dell'avviso che con la sottoscrizione delle nuove CDI già dovrebbe essere adempiuta una delle condizioni per consentire al nostro Paese di essere ammesso alla seconda fase di valutazione. Ad ogni buon conto, con le modifiche legislative proposte nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni GAFI, si è già previsto di adeguarsi allo standard OCSE per quanto attiene la creazione di trasparenza in ambito di azioni al portatore. In tale settore si potrebbe trovare una soluzione adeguata che tenga conto della peculiarità svizzera.

In conclusione riteniamo che sono già realizzate le condizioni per essere ammessi alla seconda fase della peer review, di conseguenza questa riforma non è necessaria.

Rileviamo inoltre che questi emendamenti creano una situazione d'incertezza giuridica, considerato, come già evidenziato, che la LAAF è appena entrata in vigore. Se ogni qualvolta si ha sentore di una pressione internazionale e come conseguenza viene modificato il diritto interno si produce un'insicurezza nei confronti dei contribuenti residenti in Svizzera e degli operatori finanziari. Ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che il Canton Ticino è la terza piazza

finanziaria svizzera e che dev'essere ancora rinegoziata la Convenzione di doppia imposizione con l'Italia. Queste situazioni, come abbiamo avuto modo di ribadire in più occasioni, destano grande preoccupazione nel nostro Cantone.

Già per i motivi suesposti la riforma dev'essere respinta.

Abbondanzialmente ci permettiamo comunque di formulare delle puntuali osservazioni alle norme specifiche:

Art. 3 lett. c e Art. 6 cpv. 2bis e 2ter (nuovi)

Osserviamo che è insolito che per interpretare il diritto svizzero si utilizzi il diritto internazionale. Si devono adottare gli standard internazionali nell'ambito delle negoziazioni delle Convenzioni di doppia imposizione.

Non concordiamo sul fatto che venga delegata al Consiglio federale la competenza di adeguare il contenuto necessario di una domanda raggruppata allo standard internazionale senza il coinvolgimento del Parlamento. Un eventuale adeguamento successivo allo standard internazionale deve assolutamente essere sottoposto al vaglio delle Camere federali.

Art. 7 lett. c (modifica)

Non condividiamo la modifica proposta inerente le richieste di assistenza che si fondano su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero (in pratica i cosiddetti "dati bancari rubati"), che il Paese richiedente potrebbe ottenere se non si è attivato, perché in tal caso la richiesta di assistenza rimane sempre contraria al principio della buona fede fra gli Stati. Il rispetto di questa regola è un elemento centrale del principio di affidamento nei rapporti fra gli Stati. In effetti uno Stato non dovrebbe poter presentare in buona fede una domanda di assistenza basata su dati raccolti in maniera illecita, sia in Svizzera, sia in un Paese terzo, anche se non si è attivato in tal senso. A nostro modo di vedere si configurerebbe il reato di ricettazione, contemplato nell'art. 160 del CP, che prescrive "*Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria*". A tal proposito si rileva che, come recentemente sancito da una sentenza è sufficiente che vi sia un dolo eventuale in quanto "*dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L'autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l'atto di ricettazione ma deve essere anche consapevole dell'origine delittuosa dell'oggetto ricettato. Il dolo eventuale è tuttavia sufficiente. L'autore deve, dunque, avere almeno accettato l'eventualità che l'oggetto dell'atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo. Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa [...] Non occorre che l'autore conosca la natura esatta del reato contro il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto [...]*". L'art. 160 non presuppone che l'autore agisca al fine di procurarsi o di

procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un indebito vantaggio” (cfr. sentenza del 14 febbraio 2013 della CRP 14.02.2013 N. 17.2012.126, consid. 25 con altri riferimenti)

Infine osserviamo che a monte del reato di ricettazione, oltre al furto (art. 139 CP), potrebbero esserci i reati di accesso indebito a un sistema per l'elaborazione dei dati (Art. 143^{bis} CP) e l'abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati (art. 147 CP).

Art. 14 a (nuovo) in relazione all'art. 21 (nuovo)

Osserviamo che l'introduzione di questi disposti, in relazione ai diritti delle persone legittimate a ricorrere, è, a nostro giudizio, contraria all'art. 5 cpv. 1 Cost. fed., per il quale il diritto è limite e fondamento dello Stato (principio della legalità). Il cpv. 2 sancisce inoltre che l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (principio della proporzionalità):


Per analogia, ricordiamo anche che la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), si applica tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e d'altri interessi essenziali della Svizzera (Art. 1a AIMP).

Informare unicamente a posteriori le persone legittimate a ricorrere, quando le informazioni sono già state trasmesse allo Stato estero, è inaccettabile secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero. Tra questi ultimi rientra il diritto di essere sentito che è pure una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 127 V 431 consid. 3d/aa).

Voglia accogliere, gentile signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali
Divisione delle contribuzioni